

STATUTO del Gruppo Nazionale “Space Weather Italian Community”

ART. 1

E' costituito il Gruppo Nazionale “Space Weather Italian Community (SWICO, in seguito denominato Gruppo) regolato dal presente Statuto.

ART. 2

Il Gruppo ha per oggetto:

- lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica nei settori dello Space Weather/Meteorologia Spaziale: fisica spaziale, raggi cosmici, fisica del sole e vento solare, fisica delle relazioni sole-terra e della magnetosfera, geomagnetismo, fisica della ionosfera, settori affini ed applicazioni.
- l'attività di formazione, di specializzazione e qualificazione professionale nei settori di interesse del Gruppo.

In particolare il Gruppo, nell'ambito dei settori di interesse, si propone di:

- promuovere la collaborazione scientifica tra gli afferenti, tra i relativi Enti di appartenenza ed altri organismi di ricerca e sviluppo tecnologico nazionali ed internazionali;
- promuovere la partecipazione comune allo studio e coordinamento di iniziative scientifiche nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione nazionale ed internazionale;
- favorire l'attivazione di dottorati di ricerca, corsi di formazione avanzata, corsi di perfezionamento post-laurea e post-dottorato, ed in genere attività didattiche avanzate e seminariali;
- promuovere lo scambio di strumentazione e lo sviluppo di servizi generali comuni quali il coordinamento di reti osservative e studi previsionali;
- promuovere il trasferimento di conoscenze e tecnologie verso la comunità degli utenti;
- promuovere l'ospitalità reciproca di personale docente, ricercatore e tecnico presso le sedi degli Enti di appartenenza;
- promuovere attività congressistica e di divulgazione scientifica.

ART. 3

Il Gruppo ha durata fino al 31 dicembre 2024 e potrà essere prorogato alla scadenza con il parere favorevole dell'Assemblea.

ART. 4

Afferiscono al Gruppo, come membri effettivi, Docenti, Ricercatori, Tecnologi e Assegnisti delle Università e di Enti di Ricerca, nonché personale dell'industria e istituzioni operanti in Italia nei settori di competenza del gruppo. Personale in formazione e personale in quiescenza di Università ed Enti di ricerca afferisce come membri associati. Le modalità di afferenza/recesso sono determinate nel Regolamento.

ART. 5

Sono Organi del Gruppo:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

ART. 6

L'Assemblea è costituita da tutti i membri, effettivi ed associati. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei membri e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente Statuto, vincolano tutti i membri, ancorché dissenzienti o assenti, ove non in contrasto con le politiche dell'ente di appartenenza.

L'Assemblea, con le modalità previste nel presente Statuto:

- a) Elegge il Presidente
- b) Elegge i componenti del Consiglio Direttivo
- c) Delibera sulle modifiche di Statuto;
- d) Delibera su qualsiasi altro argomento devoluto alla sua competenza dal presente Statuto.

L'Assemblea si riunisce con cadenza almeno di diciotto mesi ed ogniqualvolta viene convocata dal Presidente. Le riunioni dell'Assemblea sono valide qualunque sia il numero dei partecipanti. La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche in via telematica. L'Assemblea delibera a maggioranza dei membri presenti, con le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento. Per le modifiche di Statuto, l'Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza di 2/3 dei presenti. Nell'Assemblea ogni membro ha diritto ad un voto. Il verbale delle adunanze assembleari viene redatto da un segretario, nominato dal Presidente.

ART. 7

Il Gruppo è coordinato da un Consiglio Direttivo, composto dal Presidente e da un numero di membri variabile non superiore a sette eletti dall'Assemblea, secondo modalità espresse nel Regolamento. L'elettorato passivo è aperto a membri effettivi e membri associati. L'elettorato attivo spetta ai membri effettivi.

I Consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. Se nel corso dell'esercizio uno o più consiglieri in carica vengono a mancare, il Consiglio Direttivo continua ad operare in attesa della elezione del consigliere mancante da parte dell'Assemblea. Qualora venga a mancare la metà o più dei consiglieri in carica, l'intero Consiglio si considera decaduto; il Presidente convoca, entro sessanta giorni, l'Assemblea per la elezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio si raduna tutte le volte che il Presidente del Gruppo lo ritiene opportuno oppure quando ne viene fatta richiesta scritta da almeno due consiglieri. Le riunioni possono avvenire anche in forma telematica. Il verbale delle riunioni del Consiglio viene redatto da un segretario, nominato dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo:

- a) Delibera sull'afferenza e l'esclusione dei membri;
- b) Definisce programmi generali di attività di ricerca, sperimentazione, divulgazione e formazione;
- c) Fornisce pareri su problemi tecnico scientifici e didattici di interesse del gruppo;
- d) Stabilisce la sede del Gruppo;
- e) Definisce le modifiche di Statuto da proporre all'Assemblea;
- f) Delibera in merito al Regolamento;
- g) Adempie a tutti i compiti che gli vengono demandati dall'Assemblea;
- h) Adempie a tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e compie tutti gli atti che ritiene opportuni per il conseguimento dei fini statutari.

ART. 8

Il Presidente è eletto dall'Assemblea secondo modalità espresse nel Regolamento. L'elettorato passivo è aperto a membri effettivi e membri associati. L'elettorato attivo spetta ai membri effettivi.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Presidente:

- a) Ha la rappresentanza del Gruppo.
- b) Convoca e presiede l'Assemblea;
- c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- d) Dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni.
- e) Adempie agli incarichi espressamente conferitigli dallo Statuto, dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento del Presidente, le relative funzioni vengono svolte temporaneamente dal Consigliere più anziano. In caso di dimissioni o prolungato impedimento, il Consigliere più anziano convoca entro sessanta giorni l'Assemblea per la elezione del Presidente.

ART. 9

In deroga a quanto stabilito dal presente Statuto, l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo viene effettuata per la prima volta in occasione dell'Assemblea di costituzione del Gruppo.